

Accordo quadro per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione delle imprese e degli studi professionali nella provincia autonoma di Bolzano

In Bolzano, li 14 marzo 2011

Tra

Confprofessioni Südtirol / Alto Adige

Unione Albergatori - HGTV

Unione Commercio Turismo e Servizi - hds

Confesercenti

APA/LVH

CNA/SHV

Südtiroler Bauernbund

Legacoopbund

Confcooperative

Raiffeisenverband

AGCI

e

ASGB

CGIL/AGB

SGBCISL

UIL-SGK

Premessa.

La tassazione agevolata (applicazione di una imposta sostitutiva, dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%) è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 93/2008 in via sperimentale per il secondo semestre del 2008 con riguardo alle somme erogate a livello aziendale per:

- a) prestazioni di lavoro straordinario;
- b) prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (contratti di lavoro a tempo parziale antecedenti all'entrata in vigore della legge);
- c) prestazioni correlate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tali misure sono state prorogate poi, con modifiche, per gli anni 2009 (dall'art. 5, D.L. n. 185/2008) e 2010 (dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 191/2009).

L'art. 53 del D.L. n. 78/2010 e l'art. 1, comma 47, L. n. 220/2010 hanno prorogato anche per il 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili per l'incremento della produttività del lavoro. Tuttavia rispetto alla disciplina precedente, il Legislatore ha inteso novellare la norma restringendone il campo di applicazione attraverso la limitazione dei benefici alla sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali e aziendali correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili delle imprese.

In particolare la proroga ha interessato:

- la parziale detassazione (applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'Irpef e delle addizionali) delle somme riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (benefico esclusivamente a favore del lavoratore dipendente);
- lo sgravio contributivo (25% per il datore di lavoro - totale contributi previdenziali a carico del lavoratore) sulle retribuzioni individuate dall'art. 53, D.L. n. 78/2010 (unica novità rispetto alla normativa precedente) regolamentate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007).

Con circolare n. 3/E del 14.02.2011 il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate hanno sancito che:

- *"nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc."*
- *"gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività."*

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Ambito di applicazione.

L'accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie. Si applica inoltre ai dipendenti dei datori di lavoro non iscritti alle parti firmatarie, semprechè gli stessi rispettino integralmente il CCNL, i contratti integrativi, gli accordi vigenti e comunque il contratto di primo livello del proprio settore. L'accordo si applica inoltre ai dipendenti delle organizzazioni firmatarie dello stesso.

[Handwritten signatures and initials]

Il presente accordo si applica altresì anche ai dipendenti di tutti i datori di lavoro che avendo come riferimento comunque un CCNL firmano la presente intesa per adesione. Nella fattispecie ne daranno informazione alle parti firmatarie.

Per evitare disparità di trattamenti all'interno della stessa azienda, associazione o studio professionale il presente accordo si applica anche ai lavoratori che sono addetti in succursali, sedi, unità produttive, stabilimenti o cantieri fuori dalla Provincia di Bolzano. Si applica inoltre ai lavoratori con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano che sono distaccati e/o in trasferta fuori dalla stessa.

Il presente accordo si applica inoltre ai lavoratori della provincia di Bolzano, per i quali è stato stipulato un accordo territoriale di primo livello, del quale il presente accordo si considera integrativo, a solo titolo di esempio nei seguenti settori:

- magazzini ortofrutticoli;
- aziende elettriche private minori, di teleriscaldamento e produttori biogas;
- case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati;
- datori di lavoro privati che applicano il contratto collettivo intercompartimentale o di comparto della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige.

2. Definizioni (a titolo esemplificativo).

- **Produttività:** la produttività del lavoro corrisponde alla quantità di lavoro necessario per produrre un'unità di un bene o di un servizio specifico.
- **Competitività:** il livello di capacità concorrenziale di un sistema economico oppure di una singola impresa, associazione o studio professionale.
- **Innovazione:** un'attività di pensiero che, elevando il livello di conoscenza attuale, perfeziona un processo migliorando quindi il tenore di vita dell'uomo. Innovazione è cambiamento che genera progresso umano; porta con sé valori e risultati positivi.
- **Efficienza organizzativa:** strumenti attraverso i quali si cerca di ottimizzare l'utilizzo efficace delle risorse a disposizione dell'impresa o studio professionale durante tutte le fasi del ciclo produttivo o di prestazione dei servizi o dell'attività professionale.
- **Redditività:** la crescita di volume d'affari o reddito oppure la riduzione di costi oppure la crescita di qualità, accertati con criteri oggettivi.

3. Indicatori settoriali di competitività del territorio.

Per le parti sono direttamente correlate a un incremento della produttività, dell'efficienza, della competitività, della qualità delle prestazioni, di maggiore redditività e innovazione nei settori oggetto del presente accordo le somme e indennità corrisposte per:

- **Lavoro straordinario.** Sono intese le ore straordinarie così come definite dai rispettivi CCNL di settore o, se migliorativi, dai rispettivi contratti di secondo livello, o comunque da quelli di primo livello. L'agevolazione fiscale s'intende riferita alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione prevista dal rispettivo contratto collettivo del settore. Sono ricomprese anche le indennità forfettariamente determinate a tal fine.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.


- **Lavoro supplementare.** Si intende il lavoro prestato dai lavoratori oltre l'orario concordato e nei limiti di quello contrattuale così come definito dai rispettivi CCNL di settore o, se migliorativi, dai rispettivi contratti di secondo livello o comunque da quelli di primo livello.
- **Lavoro notturno.** Si intende il lavoro prestato nell'ambito di turni regolari e avvicendati oppure in modo continuativo e così come definito dai rispettivi CCNL di settore o, se migliorativi, dai rispettivi contratti di secondo livello o comunque da quelli di primo livello. L'agevolazione fiscale s'intende quella riferita alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione prevista dal contratto collettivo di riferimento.
- **Lavoro festivo.** Si intende il lavoro prestato nella giornata di domenica o altro giorno festivo con riferimento alla retribuzione ordinaria e alla maggiorazione prevista dai rispettivi CCNL di settore o, se migliorativi, dai rispettivi contratti di secondo livello o comunque da quelli di primo livello.
- **Indennità di turno.** Si intende l'indennità prevista nell'ambito di turni regolari e/o avvicendati.
- **Indennità di presenza.**
- **Indennità per distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni settimanali.** Si intende l'indennità prevista nel caso in cui l'orario normale di lavoro è organizzato su sei giorni invece dei normali 5.
- **Frequenza di corsi di aggiornamento professionale.** Si intende la retribuzione corrisposta per il periodo di frequenza di corsi inerenti al miglioramento delle prestazioni e dell'organizzazione, l'innovazione, l'accrescimento della professionalità del lavoratore e in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- **Salario di produttività di settore.** Si intende l'elemento economico territoriale che, in base all'andamento di indicatori individuati dalle parti sociali di categoria, verrà statuito in sede di contrattazione (come per esempio l'elemento economico territoriale nell'edilizia o nel terziario).
- **Provvigioni.**
- **Maggiorazioni legate alla "banca ore" e altre indennità riconosciute per flessibilità oraria.**
- **Monetizzazione ai sensi della legge di permessi ed ex festività non godute**
- **Monetizzazione delle ferie nei limiti della legge**
- **Indennità di reperibilità.**
- **Indennità di funzione.** Si tratta di quelle somme e indennità previste dagli accordi in essere.
- **Compenso per lavoro supplementare o legato alle clausole elastiche o flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale.**
- **Trattamenti premiali "una tantum" o di rendimento**
- **Ogni altra voce retributiva o comunque prevista dalla già citata circolare finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.**

4. Contrattazione territoriale e aziendale.

Sono comunque fatti salvi i contratti territoriali e aziendali stipulati e che contengano un trattamento di miglior favore. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese già in essere. Le imprese informeranno la rispettiva RSU, ove presente, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


5. Durata.

Il presente accordo scadrà il 31/12/2011. Le parti si incontreranno per ridefinire l'accordo qualora dovessero intervenire novità oppure modifiche all'attuale quadro normativo.



Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol / Alto Adige



Unione Albergatori - HGV




Unione Commercio Turismo e Servizi - hds

Confesercenti

APA/LVH



CNA/SHV




Südtiroler Bauernbund



Legacoopbund




Confcooperative



Raiffeisenverband



AGCI



e

ASGB



CGIL/AGB



SGBCISL



UIL-SGK



per adesione



FABI (Autonome Bankgewerkschaft Bozen)